

DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Staff per le Procedure Autorizzative e Valutative

Alla **Regione Molise**
Direzione Generale della Giunta Regionale
Coordinamento Area Terza
Servizio Pianificazione e
Gestione Territoriale e Paesaggistica
regionemolise@cert.regione.molise.it

e, p.c.
Alla **Regione Molise**
Direzione Generale della Giunta Regionale
Coordinamento Area Prima
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali,
Fitosanitario regionale
regionemolise@cert.regione.molise.it

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa all'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione di Rifiuti – Trasmissione documentazione a seguito della consultazione prevista dall'art. 14 del d.lgs. 152/2006. **RISCONTRO**

Con riferimento alla nota di pari oggetto di Codesto Spett.le Servizio (Prot. ARPA Molise n. 8378 del 03/06/2024), esaminati i documenti oggetto di Valutazione (in particolare la "Relazione Generale", le "Norme Tecniche" e il "Rapporto Ambientale") nonché le osservazioni pervenute nel periodo di consultazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 152/2006, si espone quanto di seguito.

Riguardo alle osservazioni dei Soggetti con Competenze Ambientali, si ritiene condivisibile, in linea generale, quanto rappresentato dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE) relativamente all'aggiornamento del Piano e al Rapporto Ambientale.

1: RELAZIONE GENERALE DI PIANO (PRGR)

La struttura del documento di Piano è, nel suo complesso, poco articolata e non consente la chiara comprensione di quale sia la strategia regionale per la gestione dei rifiuti nei prossimi anni.

In particolare, nel documento non si dà evidenza del **percorso logico** che, partendo dall'esame critico dello stato attuale relativo alla gestione dei rifiuti nel territorio regionale e facendo propri gli obiettivi delle strategie sovraordinate in materia di gestione rifiuti e di sostenibilità ambientale, porti alla definizione della strategia complessiva e, quindi, all'individuazione degli obiettivi da raggiungere nel periodo successivo.

Anche la definizione degli **obiettivi** e delle conseguenti **azioni** operative da mettere in campo non appaiono del tutto chiare e univoche. A titolo di esempio, gli obiettivi di Piano vengono elencati in diversi

| SEDI | INDIRIZZO | TEL. | FAX | E-MAIL |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| DIREZIONE GENERALE | Via U. Petrella 1 86100 CAMPOBASSO | 0874•492600 | 0874•492644 | dirgen@arpamolise.it |
| DIPARTIMENTO PROVINCIALE | C.da Selvapiana 86100 CAMPOBASSO | 0874•492600 | 0874•492670 | campobasso.dip@arpamolise.it |
| DIPARTIMENTO PROVINCIALE | Via Berta,1 86170 ISERNIA | 0874•492600 | 0874•492602 | isernia.dip@arpamolise.it |
| SEZIONE DIPARTIMENTALE | Via dei Lecci, 66 86039 TERMOLI | 0874•492600 | 0874•492688 | termoli.sez@arpamolise.it |

Capitoli, a volte prima dell'analisi dello scenario di riferimento regionale e, in qualche caso, non sono coincidenti.

A tal proposito, per una immediata e sintetica individuazione degli obiettivi dell'aggiornamento del PRGR, si suggerisce l'adozione di una tabella sinottica che elenchi tutti gli obiettivi del Piano (riferiti, come precisato al punto precedente, sia alla gestione dei rifiuti che alla sostenibilità ambientale) e riporti accanto a ciascuno di essi, le relative azioni operative da attuare.

La definizione puntuale e univoca degli obiettivi è utile anche per l'analisi di **coerenza esterna** che, come noto, si esplica almeno in termini di obiettivi, quando non di azioni e/o misure.

Anche per l'analisi di coerenza si suggerisce l'adozione di tabelle sintetiche, immediatamente esemplificative, in cui esprimere il valore qualitativo di coerenza.

In merito all'analisi di coerenza esterna, inoltre, si segnala l'opportunità di valutare attentamente quanto previsto nel Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato della Regione Molise, in via di approvazione a seguito di Parere motivato di VAS positivo (DD n. 2102 del 18/04/2024), privo di prescrizioni di revisione dello stesso. Si ritiene, infatti, che alcuni interventi strategici previsti nel Piano d'Ambito, suddivisi nei tre segmenti "idrico", "fognario" e "depurativo", debbano essere presi in considerazione dal PRGR. Tra questi, a titolo di esempio non esaustivo, l'efficientamento delle Reti fognarie, la realizzazione di nuovi impianti di depurazione e l'efficientamento di quelli esistenti.

Riguardo alla **coerenza interna** fra obiettivi ed azioni operative, si ritiene che la schematizzazione tabellare per la correlazione sintetica fra obiettivi e azioni suggerita al terzo capoverso del presente paragrafo possa essere esemplificativa anche della coerenza interna del Piano.

Detta tabella potrebbe eventualmente arricchirsi con giudizi qualitativi sul livello di correlazione (ad esempio: coerenza elevata, possibile, assenza di collegamento fra azione e obiettivo, coerenza bassa).

Si rileva infine che per quanto attiene alle discariche, il Piano rimanda alla fase Autorizzativa l'eventualità di alcune scelte (ad es. ampliamenti) che si ritiene debbano essere espresse fin da ora, ai fini della completezza e correttezza della strategia regionale per la gestione dei rifiuti per i prossimi anni.

Con riferimento alle specifiche tipologie di rifiuti si rappresenta quanto di seguito riportato.

Rifiuti urbani residui e rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani

Nella valutazione del fabbisogno di smaltimento dei rifiuti residui la Regione dovrà tenere in considerazione, come previsto dall'art. 182 bis del d.lgs.152/2006, anche i rifiuti provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani della regione e provenienti da altre regioni.

La forma di gestione più adeguata di questi rifiuti deve essere valutata nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti indicati dalla normativa europea e nazionale, tenendo conto dei potenziali impatti ambientali associati alle diverse opzioni perseguibili.

Dovranno essere considerati pertanto gli impatti derivanti dai flussi in ingresso dei rifiuti provenienti da altre regioni (restituendo i dati quali-quantitativi, la gestione degli stessi, la destinazione finale), e argomentata la necessità di ampliamento delle discariche esistenti in riferimento a quanto disposto nell'allegato A1) - NORME TECNICHE - CAPO II - RIFIUTI URBANI - Articolo 15 - Principi di autosufficienza e prossimità- al comma 2 - "La richiesta di realizzazione dell'impiantistica di recupero dei rifiuti urbani è autorizzata tenendo conto del fabbisogno regionale di gestione della tipologia di rifiuto nel rispetto del principio di prossimità di cui al comma 1, lett. b), sulla base dei dati conoscitivi contenuti nel Piano e nei Report prodotti annualmente".

Lo smaltimento in discarica deve essere portato al 10% al 2035.

Scarti derivanti dal trattamento delle frazioni secche da RD e delle frazioni organiche

La corretta quantificazione dei rifiuti derivanti dagli impianti di selezione dei rifiuti da raccolta differenziata sul totale complessivo in ingresso, è un elemento che deve essere incluso nella pianificazione regionale.

Le nuove regole di calcolo per la comunicazione dei dati relativi al recupero e riciclaggio introdotte dall'art. 11-bis della Direttiva 2008/98/CE, infatti, prevedono che il peso dei rifiuti da contabilizzare come riciclati sia calcolato all'atto dell'immissione nell'operazione finale di riciclaggio.

Rifiuti organici da raccolta differenziata

I rifiuti organici, come definiti dall'art. 183, comma 1 lett.d del D.lgs. 152/2006, rappresentano un flusso strategico fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

Una puntuale analisi dei flussi del sotto-servizio gestione rifiuti organici da RD costituirà la base per valutare la strategia di gestione più efficace, quantificando i fabbisogni impiantistici da soddisfare nell'ambito della pianificazione regionale. L'obiettivo è anche di ridurre al massimo il trasporto di questa tipologia di rifiuti al di fuori del bacino di produzione, garantendo che il loro trattamento avvenga a livello regionale, riducendo al minimo il potenziale impatto ambientale.

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Il potenziamento della raccolta e il corretto riciclo dei RAEE deve essere considerato un obiettivo strategico non solo per raggiungere gli obiettivi della Direttiva europea 2012/19/UE sui RAEE, così come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/849, ma soprattutto per le potenzialità che tale filiera rappresenta in termini di produzione/recupero di materie prime critiche, che rivestono un ruolo fondamentale per le tecnologie della transizione ecologica.

Il Piano pertanto deve tenere conto delle misure strategiche specifiche che favoriscono il riciclo dei RAEE anche in considerazione del "fine vita" degli impianti ad energia rinnovabile esistenti nella Regione (circa n.150) e della notevole richiesta di nuove installazioni nonché dello sviluppo del mercato dei veicoli elettrici.

Rifiuti inerti da costruzione e demolizione

I rifiuti da costruzione e demolizione costituiscono, soprattutto dopo il Superbonus, il flusso principale dei rifiuti speciali complessivamente prodotti.

I rifiuti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione rappresentano un flusso oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Europea che ha fissato, all'articolo 11 della Direttiva 2008/98/CE, l'obiettivo, entro il 2020, del 70% di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materia, incluse operazioni di riempimento che utilizzino i rifiuti in sostituzione di altri materiali.

Il Piano dovrà contenere quindi una ricognizione degli impianti esistenti e valutare l'incentivazione alla realizzazione di centri per la preparazione, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi comunitari. La definizione dell'End of Waste per rifiuti inerti da costruzione e demolizione ha già ulteriormente incrementato le quote avviate a riciclaggio.

Rifiuti tessili

A seguito della revisione della Direttiva Quadro sui Rifiuti, il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore l'obbligo per gli Stati membri di raccogliere separatamente i tessili.

All'interno della pianificazione occorre quindi implementare i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti tessili anche attraverso raccolte di tipo selettivo e realizzare centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti tessili, nonché sperimentare modalità di raccolta differenziata più efficiente, incentivando lo sviluppo di tecnologie per il riciclo.

Rifiuti in plastica

Attualmente la raccolta differenziata dei rifiuti plastici si concentra, come previsto dalla normativa sia europea che nazionale, sulla sola frazione di imballaggio. Per gli imballaggi in plastica l'Italia non raggiunge gli obiettivi minimi di riciclaggio definiti dall'Europa. La direttiva 2018/852/UE, attuata con D.lgs. n. 116/2020, che ha modificato l'Allegato E, Parte IV, del D.lgs. n. 152/2006, per gli imballaggi in plastica prevede che, entro e non oltre il 31 dicembre 2025 debba essere riciclato il 50% in termini di peso, ed entro il 31 dicembre 2030, almeno il 55%.

Elemento di criticità nell'ambito della plastica è il "plasmix", ossia l'insieme dei rifiuti misti di plastica che derivano esclusivamente dal riciclaggio meccanico degli imballaggi, caratterizzato da estrema eterogeneità per il quale ad oggi non è stata ancora individuata una soluzione strutturale e consolidata di valorizzazione.

Risulta pertanto rilevante tenere in considerazione l'opportunità di tecnologie innovative di riciclaggio delle frazioni di scarto (ad esempio, mediante processi di riciclaggio chimico per le frazioni non riciclabili meccanicamente e quindi destinate a discarica o termovalorizzazione), in attesa dell'emanazione del Decreto che regolamenti la materia.

Veicoli fuori uso

Per raggiungere l'obiettivo UE di recupero totale (95%) è necessario incrementare il riciclaggio e/o garantire una quota di recupero energetico fino al 10%.

Le misure di incentivazione della sostituzione di veicoli inquinanti avranno come effetto l'aumento del fabbisogno di rottamazione.

Il Piano dovrà indicare le carenze strutturali registrate nella filiera sia in termini di diffusione delle tecnologie di frantumazione che di recupero energetico dei residui non recuperabili (fluff), che hanno pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi, in particolare di recupero totale.

Fanghi di depurazione delle acque reflue urbane

Tra gli interventi strategici proposti nel Piano d'Ambito sono annoverati anche:

- Efficientamento delle reti fognarie;
- Realizzazione di nuovi impianti di depurazione ed efficientamento degli esistenti;
- Ottimizzazione funzionale del sistema idrico.

A tal fine si evidenzia la necessità di svolgere un'adeguata analisi di coerenza tra il PRGR ed il Piano d'Ambito relativamente ai rifiuti prodotti che graveranno sul sistema impiantistico esistente.

Nell'ambito della gestione dei rifiuti, i dati sulla produzione dei rifiuti, ivi compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane da destinare alle operazioni di recupero e smaltimento, sono indispensabili per avere informazioni attendibili per ciascun obiettivo del Piano, coerentemente confrontabili con la disponibilità impiantistica regionale.

In generale, si ritiene necessaria una **quantificazione dei rifiuti** che possano essere **trattati in maniera differenziata**, in modo da rendere lineare ed esaustiva l'azione messa in campo, vista la modifica del metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali che prevedono una riduzione dello smaltimento in discarica annuo fino al 10% al 2035 (Direttiva 2018/850 UE, recepita dal d.lgs. 36/2003 modificato dal d.lgs. 121/2020), tenendo conto contestualmente che il target del PNRR relativamente agli END of WASTE è quello di incrementarne le quote avviate al riciclaggio.

Principio DNSH

Per tutti gli interventi finanziati, in tutto o parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero con le risorse del Piano Nazionale Complementare di cui al DL 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L 1° luglio 2021, n. 101, e per i Piani e Programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027 (FESR), è stabilito **l'obbligo di "valutazione di conformità al principio "Do No Significant Harm (DNSH)"** in riferimento all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile", a prescindere dal fatto che gli stessi siano da sottoporre a procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS).

La finalità della "valutazione di conformità al principio DNSH" consiste nel dimostrare che il piano/programma, ovvero il progetto, "non arrechi danno significativo" (principio "Do Not Significant Harm" (DNSH)) ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e che, ove ricorre, contribuisce in maniera sostanziale ad uno di essi (es. "mitigazione dei cambiamenti climatici").

Nella Valutazione DNSH che dovrà essere implementata in base alle indicazioni del par. 2.4 "Principi guida per la valutazione DNSH" della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza", sarà necessario tener conto degli effetti diretti e gli effetti indiretti primari dell'intervento e dei prodotti e servizi da esso forniti, durante il loro intero ciclo di vita.

2: RAPPORTO AMBIENTALE

Come anticipato in premessa, si concorda con quanto espresso dal MASE relativamente alla necessità che i contenuti del Rapporto Ambientale siano conformi all'**allegato VI alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006**.

Tale conformità, oltre a essere irrinunciabile (sia perché stabilita dalla norma, sia perché il riscontro di contenuti minimi del Rapporto Ambientale rappresenta uno degli elementi principali di valutazione per il parere Motivato che esprimerà Codesta Spett.le Autorità Competente), è di fondamentale importanza al fine di consentire alla scrivente Agenzia il compiuto svolgimento dell'attività istruttoria di competenza.

Tra i punti stabiliti in detto allegato, in particolare, si richiama l'attenzione sulla definizione degli **obiettivi di protezione ambientale** (lett. e), derivanti dalle politiche comunitarie e nazionali pertinenti col PRGR (obiettivi di sostenibilità generali), e sugli elementi di debolezza emersi dall'esame del quadro di riferimento ambientale (obiettivi di sostenibilità regionali), che il PRGR deve fare propri per essere orientato concretamente alla sostenibilità.

Anche in questo caso l'adozione di tabelle sinottiche può agevolare le valutazioni e la loro esposizione.

Relativamente alla parte valutativa, è importante presentare in modo organico e consequenziale l'individuazione degli **impatti** per tutte le tematiche/componenti ambientali con la valutazione della relativa **significatività**, le conseguenti e collegate **misure di mitigazione** atte a ridurre tale significatività, e le misure di **monitoraggio** espresse in termini di indicatori.

Riguardo al monitoraggio, si ritiene opportuno che venga definito un Sistema di monitoraggio che controlli *in itinere* sia il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati (**indicatori prestazionali**), sia la significatività degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano (**indicatori di impatto**), così da individuare tempestivamente eventuali impatti negativi non previsti e adottare opportune misure correttive.


Detto **Piano di Monitoraggio** dovrà inoltre verificare l'efficacia del Piano nel raggiungere gli obiettivi prefissati (**indicatori di risultato**) e la sua efficienza nell'attuare gli interventi pianificati (**indicatori di processo**).

Nel rimanere a disposizione per ogni utile collaborazione, si porgono

Distinti saluti

**Il Dirigente Ambientale Staff per le
Procedure Autorizzative e Valutative**

Dott.ssa Valentina STUFARA



Il Direttore del Dipartimento di CB

Dott.ssa Maria Grazia CERRONI

*"Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 07.03.2005 n. 82"*